Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 19 giugno 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(6230)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 maggio 1967, n. **408.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ENTRATE E SPESE
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1965

Art. 1.

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in			L.	7.724.189.574.019
delle quali:				
furono versate	L.	6.830.537.717.833		
rimasero da versare	»	273.530.673.035		
			»	7.104.068.390.868
e rimasero da riscuotere			L.	620.121.183.151

Art. 2.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	8.463.789.362.779
delle quali furono pagate	»	6.525.204.147.826
e rimasero da pagare	L.	1.938.585.214.953

Art. 3.

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1965, rimane così stabilito:

Entrate tributarie ed extra-tributarie	L.	6.862.209.428.216
Spese correnti	»	6.353.731.410.104
Differenza	L.	508.478.018.112
Entrate complessive	L.	7.724.189.574.019
Spese complessive	»	8.463.789.362.779
Differenza	L.	739.599.788.760

ENTRATE E SPESE RESIDUE DEL PERIODO 1° LUGLIO-31 DICEMBRE 1964
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 4.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in			L.	1.368.140.308.869
dei quali nell'esercizio 1965:				
furono versati	L.	568.939.543.615		
rimasero da versare	»	329.294.717.865		
			»	898.234.261.480
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965			L.	469.906.047.389

Art. 5.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	3.351.376.561.572
dei quali furono pagati nel 1965	»	1.519.039.373.201
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965	L.	1.832.337.188.371

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1965

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 1)	L.	620.121.183.151
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	469.906.047.389
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *p* del riassunto generale)	»	602.825.390.900
Residui attivi al 31 dicembre 1965 . . .	L.	1.692.852.621.440

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 2)	L.	1.938.585.214.953
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	1.832.337.188.371
Residui passivi al 31 dicembre 1965 . . .	L.	3.770.922.403.324

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

E' accertato nella somma di lire 6.886.408.640.140 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1965 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1965			L.	7.724.189.574.019
Aumento nei residui attivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1965	L.	1.331.206.198.583		
al 31 dicembre 1965	»	1.368.140.308.869	»	36.934.110.286
Diminuzione nei residui passivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1965	L.	3.415.236.453.462		
al 31 dicembre 1965	»	3.351.376.561.572	»	63.859.891.890
Totale dell'attivo . . .			L.	7.824.983.576.195
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1965 . . .			»	6.886.408.640.140
Totale a pareggio del passivo . . .			L.	14.711.392.216.335

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1965	L.	6.247.602.682.461
Spese dell'esercizio finanziario 1965	»	8.463.789.362.779
Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	»	171.095
Totale del passivo . . .	L.	14.711.392.216.335

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 171.095 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1965, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 10.

Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1965, come dal dettaglio che segue:

		Conto delle competenze		Conto dei residui
Ministero del tesoro:				
Capitolo n. 3241. — Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo . .	L.	6.330.971.906		—
Capitolo n. 3242. — Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3	»	1.696.014.817		—
Ministero delle finanze:				
Capitolo n. 1831. — Vincite al lotto (spesa obbligatoria)		—	L.	17.537.879.029
Ministero della pubblica istruzione:				
Capitolo n. 1109. — Spese casuali	»	700.000		—

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Art. 11.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste damaniali, accertate nell'esercizio 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in			L.	5.946.606.419
delle quali:				
furono versate	L.	5.221.261.942		
rimasero da versare	»	362.051.203		
			»	5.583.313.145
e rimasero da riscuotere			L.	363.293.274

Art. 12.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	5.946.606.419
delle quali furono pagate	»	1.536.284.196
e rimasero da pagare	L.	4.410.322.223

Art. 13.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in . . . . L. 3.350.094.052
dei quali nell'esercizio 1965:
furono versati . . . . L. 2.921.386.963
rimasero da versare . . . . » 1.312.500
» 2.922.699.463

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965 . . . . L. 427.394.589

Art. 14.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in . . . . L. 12.101.402.657
dei quali furono pagati nel 1965 . . . . » 2.560.697.324

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965 . . . . L. 9.540.705.333

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 11) . . . . L. 363.293.274
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) . . . . » 427.394.589
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata) . » 363.363.703

Residui attivi al 31 dicembre 1965 . . . L. 1.154.051.566

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 12) . . . . L. 4.410.322.223
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) . . . . » 9.540.705.333

Residui passivi al 31 dicembre 1965 . . . L. 13.951.027.556

Art. 17.

La situazione finanziaria dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1965, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1965 . . . . L. 5.946.606.419
Diminuzione nei residui passivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:
Accertati:
al 1° gennaio 1965 . . . . L. 12.137.702.923
al 31 dicembre 1965 . . . . » 12.101.402.657
» 36.300.266

Totale dell'attivo . . . L. 5.982.906.685

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1965 . . . . L. 5.946.606.419
Diminuzione nei residui attivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:
Accertati:
al 1° gennaio 1965 . . . . L. 3.386.394.318
al 31 dicembre 1965 . . . . » 3.350.094.052
» 36.300.266

Totale del passivo . . . L. 5.982.906.685

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Art. 18.

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in . . . . L. 114.864.965
delle quali furono riscosse e versate . . . . » 111.364.965

e rimasero da riscuotere . . . . L. 3.500.000

Art. 19.

Le spese correnti dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 114.864.965
delle quali furono pagate . . . . » 97.631.110

e rimasero da pagare . . . . L. 17.233.855

Art. 20.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in . . . . L. 6.813.325
dei quali nell'esercizio 1965 furono riscossi e versati . . . . » 3.100.000

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965 . . . . L. 3.713.325

Art. 21.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in . . . . L. 19.215.842
dei quali furono pagati nel 1965 . . . . » 6.562.350

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965 . . . . L. 12.653.492

Art. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 18) . . . . L. 3.500.000
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) . . . . » 3.713.325
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata) . » —

Residui attivi al 31 dicembre 1965 . . . L. 7.213.325

Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 19) . . . . L. 17.233.855
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) . . . . » 12.653.492

Residui passivi al 31 dicembre 1965 . . . L. 29.887.347

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 24.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in . . . . . L. 187.295.044.444

delle quali:

furono versate	L.	155.327.156.734		
rimasero da versare	»	637.353.166		
			L.	155.964.509.900
e rimasero da riscuotere			L.	31.330.534.544

Art. 25.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	187.295.044.444
delle quali furono pagate	»	171.327.509.280
e rimasero da pagare	L.	15.967.535.164

Art. 26.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in			L.	11.315.261.825
dei quali nell'esercizio 1965:				
furono versati	L.	6.774.255.572		
rimasero da versare	»	200.136		
			»	6.774.455.708
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965			L.	4.540.806.117

Art. 27.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in	L.	26.115.878.720
dei quali furono pagati nel 1965	»	21.264.433.950
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965	L.	4.851.444.770

Art. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 24)	L.	31.330.534.544
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26)	»	4.540.806.117
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	637.553.302
Residui attivi al 31 dicembre 1965	L.	36.508.893.963

Art. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 25)	L.	15.967.535.164
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (arcolo 27)	»	4.851.444.770
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L.	20.818.979.934

Art. 30.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1965, risulta come appresso:

Attivo:		
Entrate dell'esercizio 1965	L.	187.295.044.444
Passivo:		
Spese dell'esercizio 1965	L.	187.295.044.444

ARCHIVI NOTARILI

Art. 31.

E' approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1965, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	9.016.558.600
Spese	»	7.570.415.890
Avanzo . . .	L.	1.446.142.710

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 32.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in			L.	18.492.313.422
delle quali:				
furono versate	L.	17.503.324.753		
rimasero da versare	»	548.171		
			»	17.503.872.924
e rimasero da riscuotere			L.	988.440.498

Art. 33.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	18.522.560.564
delle quali furono pagate	»	17.276.469.567
e rimasero da pagare	L.	1.246.090.997

Art. 34.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in			L.	26.752.994.438
dei quali nell'esercizio 1965:				
furono versati	L.	26.542.472.610		
rimasero da versare	»	83.453		
			»	26.542.556.063
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965			L.	210.438.375

Art. 35.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in	L.	1.559.371.303
dei quali furono pagati nel 1965	»	850.079.247
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965	L.	709.292.056

Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 32)	L.	988.440.498
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)	»	210.438.375
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo delle entrate)	»	631.624
Residui attivi al 31 dicembre 1965	**L.**	**1.199.510.497**

Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 33)	L.	1.246.090.997
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35)		709.292.056
Residui passivi al 31 dicembre 1965 . . .	L.	1.955.383.053

Art. 38.

E' accertato nella somma di lire 288.691,70 il saldo passivo del conto finanziario dell'amministrazione del Fondo per il Culto alla fine dell'esercizio 1965, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1965			L.	3.212.826,30
Entrate dell'esercizio finanziario 1965			»	18.492.313.422 —
Aumento nei residui attivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1965	L.	26.738.173.039		
al 31 dicembre 1965	»	26.752.994.438	»	14.821.399 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1965	L.	1.571.295.528		
al 31 dicembre 1965	»	1.559.371.303	»	11.924.225 —
			L.	18.522.271.872,30
Saldo passivo al 31 dicembre 1965 . . .			»	288.691,70
Totale a pareggio del passivo . . .			L.	18.522.560.564 —

Passivo:

Spese dell'esercizió finanziario 1965	L.	18.522.560.564 —

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

Art. 39.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio 1965, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in			L.	422.496.116
delle quali:				
furono versate	L.	399.658.344		
rimasero da versare	»	620	»	399.658.964
e rimasero da riscuotere			L.	22.837.152

Art. 40.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	424.515.860
delle quali furono pagate	»	352.703.615
e rimasero da pagare	L.	71.812.245

Art. 41.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in . . . . L. 635.965.919

dei quali nell'esercizio 1965:

furono versati	L.	635.821.327		
rimasero da versare	»	39		
			»	635.821.366
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965			L.	144.553

Art. 42.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in	L.	186.417.805
dei quali furono pagati nel 1965	»	135.817.616
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965	L.	50.600.189

Art. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 39)	L.	22.837.152
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41)	»	144.553
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata) .	»	659
Residui attivi al 31 dicembre 1965 . . .	L.	22.982.364

Art. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 40)	L.	71.812.245
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	»	50.600.189
Residui passivi al 31 dicembre 1965 . . .	L.	122.412.434

Art. 45.

E' accertato nella somma di lire 4.926.709,58 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1965 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1965			L.	4.926.709,58
Entrate dell'esercizio finanziario 1965			»	422.496.116 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1965	L.	189.288.021		
al 31 dicembre 1965	»	186.417.805		
			»	2.870.216 —
Totale dell'attivo . . .			L.	430.293.041,58

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1965	L.	424.515.860 —

Diminuzione nei residui attivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:

Accertati:

al 1° gennaio 1965	L.	636.816.391		
al 31 dicembre 1965	»	635.965.919		
			L.	850.472 —
Totale del passivo . . .			L.	425.366.332 —
Saldo attivo al 31 dicembre 1965			»	4.926.709,58
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L.	430.293.041,58

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Art. 46.

Le entrate correnti ed in conto capitale dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . L. 392.442.537

delle quali:

furono versate	L.	390.016.581		
rimasero da versare	»	358		
			»	390.016.939
e rimasero da riscuotere			L.	2.425.598

Art. 47.

Le spese correnti ed in conto capitale dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . L. 390.331.509

delle quali furono pagate . . . . » 299.431.800

e rimasero da pagare . . . . L. 90.899.709

Art. 48.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . . L. 89.192.342

dei quali nell'esercizio 1965 furono riscossi e versati . . . . » 78.059.378

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965 . . . . L. 11.132.964

Art. 49.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . L. 112.373.152

dei quali furono pagati nel 1965 . . . . » 84.105.127

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965 . . . . L. 28.268.025

Art. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 46) . . . . L. 2.425.598

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48) . . . . » 11.132.964

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *p* del riepilogo dell'entrata) . . . . » 358

Residui attivi al 31 dicembre 1965 . . . L. 13.558.920

Art. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 47)	L.	90.899.709
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49)	»	28.268.025
Residui passivi al 31 dicembre 1965 . . .	L.	119.167.734

Art. 52.

E' accertato nella somma di lire 15.574.287,88 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine dell'esercizio 1965, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:				
Saldo attivo al 1° gennaio 1965			L.	14.614.309,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1965			»	392.442.537 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1965	L.	118.020.403		
al 31 dicembre 1965	»	112.373.152		
			»	5.647.251 —
Totale dell'attivo . . .			L.	412.704.097,88
Passivo:				
Spese dell'esercizio finanziario 1965			L.	390.331.509 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dal periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1965	L.	95.990.643		
al 31 dicembre 1965	»	89.192.342		
			»	6.798.301 —
Totale del passivo . . .			L.	397.129.810 —
Saldo attivo al 31 dicembre 1965 . . .			»	15.574.287,88
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L.	412.704.097,88

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Art. 53.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in	L.	230.624.263.269
delle quali furono riscosse e versate	»	192.078.119.489
e rimasero da riscuotere	L.	38.546.143.780

Art. 54.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	230.624.263.269
delle quali furono pagate	»	83.493.443.725
e rimasero da pagare	L.	147.130.819.544

Art. 55.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in	L.	223.092.416.325
dei quali nell'esercizio 1965 furono riscossi e versati	»	76.226.120.760
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965	L.	146.866.295.565

Art. 56.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 restano determinati in	L.	288.209.052.685
dei quali furono pagati nel 1965	»	111.323.368.424
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965	L.	176.885.684.261

Art. 57.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 53)	L.	38.546.143.780
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55)	»	146.866.295.565
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	—
Residui attivi al 31 dicembre 1965	L.	185.412.439.345

Art. 58.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1965 (articolo 54)	L.	147.130.819.544
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56)	»	176.885.684.261
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L.	324.016.503.805

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 59.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in	L.	408.843.612.768
delle quali furono riscosse e versate	»	241.080.711.257
e rimase da riscuotere	L.	167.762.901.511

Art. 60.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	408.843.612.768
delle quali furono pagate	»	308.125.766.980
e rimase da pagare	L.	100.717.845.788

Art. 61.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in	L.	186.771.491.868
dei quali nell'esercizio 1965 furono riscossi e versati	»	148.210.958.001
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965	L.	38.560.533.867

Art. 62.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in	L.	162.393.360.437
dei quali nell'esercizio 1965 furono pagati	»	85.228.591.104
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965	L.	77.164.769.333

Art. 63.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 59)	L.	167.762.901.511
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 61)	»	38.560.533.867
Residui attivi al 31 dicembre 1965	L.	206.323.435.378

Art. 64.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 60)	L.	100.717.845.788
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62)	»	77.164.769.333
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L.	177.882.615.121

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 65.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto, in			L.	104.643.283.145
delle quali:				
furono versate	L.	79.662.985.730		
rimasero da versare	»	9.998.583.952		
			»	89.661.569.682
e rimasero da riscuotere			L.	14.981.713.463

Art. 66.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	104.643.283.145
delle quali furono pagate	»	50.888.140.320
e rimasero da pagare	L.	53.755.142.825

Art. 67.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in . . . . L. 70.739.283.441
dei quali nell'esercizio 1965:

furono versati . . . . L. 32.396.913.118
rimasero da versare . . . . » 33.989.305.910

» 66.386.219.028

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965 . . . . L. 4.353.064.413

Art. 68.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in . . . . L. 124.036.813.722
dei quali nell'esercizio 1965 furono pagati . . . . » 35.175.367.882

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965 . . . . L. 88.861.445.840

Art. 69.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 65) . . . . L. 14.981.713.463

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 67) . . . . » 4.353.064.413

Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata) . » 43.987.889.862

Residui attivi al 31 dicembre 1965 . . . L. 63.322.667.738

Art. 70.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 66) . . . . . L. 53.755.142.825

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68) . . . . » 88.861.445.840

Residui passivi al 31 dicembre 1965 . . . L. 142.616.588.665

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 71.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti per l'esercizio predetto, in . . L. 1.854.952.362.511
delle quali furono riscosse e versate . . . . » 1.511.293.586.353

e rimasero da riscuotere . . . . L. 343.658.776.158

Art. 72.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome accertate nell'esercizio finanziario 1965, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 1.854.952.362.511
delle quali furono pagate . . . . » 1.519.131.508.782

e rimasero da pagare . . . . L. 335.820.853.729

Art. 73.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1965, rimane così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	929.649.254.752
Entrate delle gestioni speciali ed autonome	»	925.303.107.759
	L.	1.854.952.362.511
Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	929.649.254.752
Spese delle gestioni speciali ed autonome	»	925.303.107.759
	L.	1.854.952.362.511

Art. 74.

I residui attivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in	L.	523.675.028.027
dei quali nell'esercizio 1965 furono riscossi e versati	»	418.951.297.724
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1965	L.	104.723.730.303

Art. 75.

I residui passivi alla chiusura del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, restano determinati in	L.	430.451.627.533
dei quali nell'esercizio 1965 furono pagati	»	304.327.711.260
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1965	L.	126.123.916.273

Art. 76.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 71)	L.	343.658.776.158
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 74)	»	104.723.730.303
Residui attivi al 31 dicembre 1965 . . .	L.	448.382.506.461

Art. 77.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1965 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (articolo 72)	L.	335.820.853.729
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 75)	»	126.123.916.273
Residui passivi al 31 dicembre 1965 . . .	L.	461.944.770.002

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. 409.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei SS. Marco e Vito, nel comune di Sessa Aurunca (Caserta).

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sessa Aurunca in data 1° agosto 1966, relativo alla erezione della Parrocchia dei SS. Marco e Vito, in frazione Cellole del comune di Sessa Aurunca (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 104. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. 410.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia del SS. Salvatore con quella di S. Giuseppe, nel comune di Perloz (Aosta).

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Aosta in data 1° ottobre 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia del SS. Salvatore con quella di S. Giuseppe, ambedue nel comune di Perloz (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 101. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. 411.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Carmelitane della Carità.

N. 411. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Carmelitane della Carità.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 96. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967, n. 412.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Bartolomeo con quella di S. Apollinare, nel comune di Sori (Genova).

N. 412. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 30 agosto 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di S. Bartolomeo, in località Bussonengo del comune di Sori (Genova), con quella di S. Apollinare, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 95. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967, n. 413.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo da Atena Lucano (Salerno) nella frazione Atena Scalo.

N. 413. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, col quale, sulla proposta dell'Ordinario diocesano di reggiano in data 1° marzo 1966, integrato con dichiarazione del 3 agosto 1966, relativo all'unione del territorio della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, in Atena Lucano (Salerno), alla limitrofa Parrocchia di S. Maria Maggiore, nello stesso Comune, ed al trasferimento del beneficio curato con lo stesso titolo nella Chiesa sita nella frazione Atena Scalo, con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 103. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1967.

Nomina del commissario straordinario dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, sul riconoscimento giuridico dell'Associazione;

Visto il proprio decreto 3 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1966, registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 120 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 160 del 1° luglio 1966, con il quale il dott. Giovanni Giacalone, ispettore generale del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, è stato nominato per la durata di un anno commissario straordinario dell'Associazione;

Considerato che lo stesso, destinato ad altro incarico, ha rassegnato le dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Giacalone;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

L'on. Agostino Pavan è nominato commissario straordinario dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in sostituzione del dott. Giovanni Giacalone.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente ed al Consiglio di amministrazione.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1967

SARAGAT

BOSCO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1967
Registro n. 6 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 87

(6247)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 536 « di Acquaro ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 404 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 182 « delle Serre Calabre » a S. Angelo-Acquaro-Serrata-Maropati-Cinquefondi Polistena-innesto strada statale n. 111 « di Gioia Tauro e Locri » presso Taurianova, della lunghezza di chilometri 64 + 400;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 182 « delle Serre Calabre » a S. Angelo-Acquaro-Serrata-Maropati-Cinquefondi-Polistena-innesto strada statale n. 111 « di Gioia Tauro e Locri » presso Taurianova, della lunghezza di km. 64 + 400, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 536 « di Acquaro ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1967
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 92

(6185)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 543 « del Lido di Lecce ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 366 di detto piano è prevista la strada: Lecce-S. Cataldo, della lunghezza di chilometri 12 + 500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Lecce-S. Cataldo, della lunghezza di km. 12 + 500 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 543 « del Lido di Lecce ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1967
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 96

(6186)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 544 « di Trinitapoli ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 374 di detto piano è prevista la strada: Foggia-innesto strada statale n. 16 « Adriatica » presso il fiume Ofanto, della lunghezza di km. 58 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Foggia-innesto strada statale n. 16 « Adriatica » presso il fiume Ofanto, della lunghezza di km. 58 + 000, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 544 « di Trinitapoli ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1967
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 95

(6187)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1967.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 1962, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Considerato che per decorso triennio occorre procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 20 dello statuto della Cassa i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale delle categorie interessate;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali di categoria e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Cerutti rag. Gio Batta, Garofalo prof. dott. Francesco, Ravano dott. Francesco, Sciaccaluga avv. Giuseppe, Tomei cap. Paolo e Tucci avv. Vittorio, in rappresentanza degli armatori;

Vestri rag. Dino, in rappresentanza degli armatori della pesca;

Di Re dott. Antonio, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Avegno Luigi, Brunelli rag. Cesare, Bruschi dottor Giordano, Ciardini dott. Renzo, Fusco com.te Nicola, Giorgi Ferdinando e Proto com.te Andrea, in rappresentanza della gente del mare:

Pasciuta dott. Calogero, in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Gasparri dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Crisostomi dott. Ettore, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Spena dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pisaturo avv. Michele, esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(6386)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1967.

Ricostituzione del Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 1962, concernente la costituzione del Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Considerato che per decorso triennio occorre procedere alla ricostituzione del Collegio dei sindaci dello Ente predetto;

Visto l'art. 31 dello statuto della Cassa, il quale dispone che i rappresentanti degli armatori e della gente del mare devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali di categoria e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie è ricostituito come segue:

Presidente:

Migliaccio ing. Carlo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Membri:

Gatti gen. di porto Luigi, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Tanzi dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Morando rag. Lorenzo, in rappresentanza degli armatori del traffico;

Serena Sergio, in rappresentanza della gente del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1967

Il Ministro: BOSCO

(6387)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXV Salone-Mercato internazionale dell'abbigliamento » in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXV Salone-Mercato internazionale dell'abbigliamento » che avrà luogo a Torino dal 7 al 10 settembre 1967 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 maggio 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(5974)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « Mutuelle Générale Française Vie ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « Mutuelle Générale Française Vie », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « Mutuelle Générale Française Vie »:

Tariffa 11 « mista espansione 104 », relativa all'assicurazione, a premio annuo crescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale crescente del medesimo tasso, pagabile ad un'epoca stabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza.

Roma, addì 23 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(6101)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.

Revoca, nei confronti della ditta Società a r. l. Facfa laboratori farmaceutici, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto n. 2344 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 11 agosto 1958, con il quale la ditta Società a r.l. Facfa Laboratori Farmaceutici, legalmente rappresentata dal sig. Filippo Catalano, fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Roma, via Caio Sulpicio n. 8, preparati galenici limitatamente alle forme in soluzioni in genere, supposte e ovuli.

Viste le comunicazioni in data 3 febbraio 1967 e 18 aprile 1967, con le quali il medico provinciale di Roma ha dichiarato che, da accertamenti eseguiti in loco, risulta che la ditta in parola si è trasferita da circa otto anni per destinazione ignota;

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrano pertanto gli estremi per la revoca dell'autorizzazione previsti dall'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, nei confronti della ditta Società a r.l. Facfa Laboratori Farmaceutici, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Caio Sulpicio n. 8, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2344 in data 11 agosto 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato nella notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(6071)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.

Revoca, su rinuncia, nei confronti della ditta Farve Laboratorio farmaceutico veneto di Rigoni Angiolino & Figli, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Vicenza.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3152 in data 26 febbraio 1964, con il quale la ditta Ferve Laboratorio farmaceutico veneto di Rigoni dott. Angiolino & Figli fu autorizzata ad attivare in Vicenza, via Mutton Pusterla n. 17 un'officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche con esclusione delle fiale e delle soluzioni iniettabili;

Vista la comunicazione in data 3 marzo 1967 nella quale la ditta sopraindicata ha dichiarato di non voler continuare alcuna produzione farmaceutica nella sede suddetta e di avere definitivamente chiuso la propria officina farmaceutica in tale sede;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, nei confronti della ditta Farve Laboratorio farmaceutico di Rigoni dott. Angioli-

no & Figli, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Vicenza, via Motton Pusterla n. 17, concessa con decreto ministeriale n. 3152 in data 26 febbraio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Vicenza è incaricate della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(6112)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1967.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 388, concernente modifiche allo statuto dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1966 di conferma del dott. Paolo Cavezzali a presidente dell'Ente medesimo;

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1964, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che, per decorso triennio, si rende necessario procedere alla ricostituzione degli organi predetti;

Tenuto conto che ai sensi degli articoli 4 e 15 del vigente statuto dell'Ente i rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio e delle aziende devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale delle categorie interessate;

Visto i dati e le notizie acquisiti dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Bonfardeci Francesco, Raffo Giuseppe, Rigamonti Ferruccio e Vinci avv. Antonino, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Cocco avv. Riccardo, in rappresentanza delle aziende industriali;

Diotallevi dott. Ezio, in rappresentanza delle aziende commerciali;

Malfettani dott. Livio, in rappresentanza delle aziende cooperative;

Gualtieri avv. Bernardino, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è costituito come segue:

Braganò dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Baldi rag. Sergio, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Bajocco avv. Enzo, in rappresentanza delle aziende.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(6049)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1967.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino - società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sant'Agostino, frazione del comune di Pistoia, e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza avanzata dal commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino (Pistoia) - società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sant'Agostino, frazione del comune di Pistoia — a mente dell'art. 67 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino (Pistoia) - società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sant'Agostino, frazione del comune di Pistoia, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1967

Il Ministro: COLOMBO

(6724)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1967.

Modifica dei contingenti di cattedre di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria e artistica determinati con decreto ministeriale 26 settembre 1966 per l'immissione in ruolo di insegnanti abilitati ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1966, con il quale è stata approvata l'ordinanza emanata per la immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media in esecuzione della legge 25 luglio 1966, n. 603;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1966, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli ed esami a millequattrocentotrentasei cattedre maschili e quattrocentosettantatre cattedre femminili di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Considerato che, degli ottocentoquarantatre candidati iscritti, hanno sostenuto la prova scritta cinquecentonovantatre candidati, dei quali centonovantadue uomini e quattrocentouno donne e che, di conseguenza, si è verificata una eccedenza, in rapporto al contingente previsto dal bando di concorso, di milleduecentoquarantaquattro cattedre maschili e di settantadue femminili;

Ritenuto che tali cattedre, eccedenti, in considerazione del numero dei candidati presentatisi a sostenere la prova scritta rispetto al contingente delle cattedre vacanti e disponibili per i concorsi ordinari al 31 dicembre 1965, possono considerarsi vacanti e disponibili per l'applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 603, e che, pertanto, il contingente delle cattedre messe a concorso con il decreto ministeriale 26 settembre 1966 deve essere modificato;

Decreta:

Il contingente numerico delle cattedre di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica riportato nel prospetto *A* allegato al decreto ministeriale 26 settembre 1966, con il quale è stata approvata l'ordinanza emanata per la immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media in esecuzione della legge 25 luglio 1966, n. 603, è rettificato come segue:

PROVINCIA	Cattedre maschili	Cattedre femminili
Agrigento	18	2
Alessandria	4	1
Ancona	13	1
Arezzo	9	1
Ascoli Piceno	10	1
Asti	—	1
Avellino	15	2
Bari	82	14
Belluno	3	1
Benevento	11	1
Bergamo	26	1
Bologna	27	6
Bolzano	3	1
Brescia	26	1
Brindisi	23	2
Cagliari	57	10
Caltanissetta	9	2
Campobasso	14	3
Caserta	26	2
Catania	36	2
Catanzaro	30	2
Chieti	11	1
Como	15	1
Cosenza	31	2
Cremona	8	1
Cuneo	14	2
Enna	8	1
Ferrara	11	2
Firenze	33	2
Foggia	37	6
Forlì	15	1
Frosinone	18	2
Genova	14	1
Grosseto	8	1
L'Aquila	5	1
Latina	16	2
Lecce	36	2
Livorno	16	2
Lucca	7	1
Macerata	3	1
Mantova	6	1
Massa Carrara	11	1
Matera	16	1
Messina	20	1
Milano	90	12
Modena	4	2
Napoli	121	11
Novara	11	1
Nuoro	—	1
Padova	13	2
Palermo	47	10
Parma	9	1
Pavia	10	1
Perugia	15	2
Pesaro	—	1
Pescara	11	1
Pistoia	8	1
Pordenone (circondario)	6	1
Potenza	11	2
Ragusa	8	1
Ravenna	5	—
Reggio Calabria	28	4
Reggio Emilia	4	1
Rieti	1	1
Roma	100	11
Rovigo	8	1
Salerno	32	4
Sassari	21	3
Savona	4	1
Siena	4	1
Siracusa	18	2
Sondrio	5	1
Taranto	35	3
Teramo	—	1
Terni	11	1
Torino	36	6
Trapani	11	2
Trento	1	1
Treviso	20	2
Udine	—	1
Varese	19	2
Venezia	30	3
Vercelli	10	1
Verona	15	2
Vicenza	29	2
Viterbo	6	1

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Registro n. 50 *Pubblica istruzione, foglio n.* 283

(6513)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Buonalbergo (Benevento)

Con decreto ministeriale 27 aprile 1967, n. 396, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1967, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 296, il termine fissato con i decreti ministeriali 15 maggio 1963, n. 2164 e 13 maggio 1965, n. 324, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Buonalbergo (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 15 maggio 1968.

(6057)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Mazara del Vallo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6430)

Autorizzazione al comune di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Mazara del Vallo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6431)

Autorizzazione al comune di Grumes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Grumes (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6432)

Autorizzazione al comune di Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Arco (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.841.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6433)

Autorizzazione al comune di Codevigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Codevigo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.874.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6434)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.377.322, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6437)

Autorizzazione al comune di Sant'Antimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Sant'Antimo (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.477.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6435)

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Staranzano (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.448.833, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6436)

Autorizzazione al comune di Valle Agricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Valle Agricola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.444.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6438)

Autorizzazione al comune di Casal di Principe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Casal di Principe (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.614.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6439)

Autorizzazione al comune di Reitano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Reitano (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.793.557, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6440)

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Dicomano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.937.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6441)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Papozze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.359.043, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6442)

Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Farra d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.981.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6443)

Autorizzazione al comune di Esperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Esperia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.128.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6444)

Autorizzazione al comune di Morolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Morolo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.419.508, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6445)

Autorizzazione al comune di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Fumone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.138.561, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6446)

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Roccasecca (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.052.286, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6447)

Autorizzazione al comune di Terelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Terelle (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.277.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6448)

Autorizzazione al comune di Torre Cajetani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Torre Cajetani (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.015.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6449)

Autorizzazione al comune di Petriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Petriolo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.313.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6450)

Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Ussita (Macerata) viene autorizzato al assumere un mutuo di L. 4.924.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6451)

Autorizzazione al comune di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Scarperia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.427.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6302)

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Drizzona (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.782.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6303)

Autorizzazione al comune di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Capodrise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.719.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6304)

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Pavullo nel Frignano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.666.706, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6305)

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Fanano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.908.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6306)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Maranello (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.851.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6307)

Autorizzazione al comune di Mogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Mogliano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.860.748, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6308)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata de' Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Sant'Agata de' Goti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.823.374, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6309)

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Paolisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.908.010 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6310)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Apice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.514.935 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6311)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Fratte Rosa (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.733.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6312)

Autorizzazione al comune di Monsampolo del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.569.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6317)

Autorizzazione al comune di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Castel d'Aiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.264.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6313)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino - società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sant'Agostino frazione del comune di Pistoia, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 16 giugno 1967, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino - società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sant'Agostino, frazione del comune di Pistoia, e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Alfieri è nominato commissario liquidatore ed i signori prof. dott. rag. Bruno Lombardini, rag. Giulio Cesare Melani, avv. Giorgio Rosi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino - società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sant'Agostino, frazione del comune di Pistoia, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1967

Il Governatore: CARLI

(6725)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « San Giorgio » di Caccamo, di 2ª categoria, con sede in Caccamo (Palermo), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 1° giugno 1967, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « San Giorgio » di Caccamo, di 2ª categoria, con sede in Caccamo (Palermo), in liquidazione coatta, il dott. Umberto Filosto è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(6595)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami a due posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a due posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (ex coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena

n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano tresmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di presedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale:

A) *Prove scritte*:

1) Svolgimento di un tema su principi elementari di biologia animale;

2) Descrizione di una operazione fra quelle che si eseguono abitualmente nei Laboratori di veterinaria (preparazioni e manualità complementari relative alle analisi dei sieri, vaccini, alimenti e mangimi).

B) *Prove pratiche*:

1) Preparazione dei più comuni terreni di coltura;

2) Prelievo e preparazione di materiale biologico normale e patologico ad uso di laboratorio;

3) Trattamento di animali da esperimento, tecniche dell'allevamento degli animali da esperimento.

Le operazioni eseguite nel corso delle prove pratiche saranno descritte dai candidati in una relazione dattiloscritta.

C) *Prova orale*:

Argomenti delle prove scritte e pratiche.

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente delal Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti ottenuti nelle prove pratiche e del voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente se-

zione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'Amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizoni previste dalla legge 25 ottobre 1950, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciate dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizo prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

Art 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presente o far pervenire all'ufficio per l'Ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizonato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che gli aspiranti abbiano qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli mpiegati dei ruoli organic o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad aiutante tecnico aggiunto in prova (ex coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi dell'Istituto superiore di sanità

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1967
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 362

(5445)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina delle Sottocommissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1967, registro n. 51 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 35, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato da espletarsi presso le seguenti sedi: Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze e Roma;

Vista la propria deliberazione n. 9/P.2.1.1 in data 20 marzo 1967, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per lo svolgimento del pubblico concorso di cui sopra;

Viste le proprie deliberazioni n. 18/P.2.1.1 del 15 aprile 1967 e n. 31 del 23 maggio 1967, concernenti, rispettivamente, la sostituzione del segretario della Commissione di Roma e la sostituzione di un membro della Commissione di Venezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, che tra l'altro prevede la nomina di Sottocommissioni allorquando il numero dei candidati presenti alle prove scritte superi il numero di 1.000;

Considerato che il numero di candidati presentatisi alle prove scritte supera il detto limite;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a quattrocento posti di manovratore in prova, citato nelle premesse, sono nominate le seguenti Sottocommissioni in aggiunta a quelle originarie.

COMPARTIMENTO DI TORINO

Corvasce rag. Ruggero, segretario capo, membro;
Pignocchino Giovanni, revisore capo, membro;
Moriondo geom. Carlo, segretario capo, segretario;
Maccario geom. Mario, segretario capo, membro;
Tiberti Alessandro, segretario capo, membro;
Rovaretto Rosanna, segretario capo, segretario;
Mentuccia geom. Giuseppe, segretario capo, membro;
Monno p.i. Sinai Mosè, revisore capo, membro;
Accossato Giuseppe, segretario capo, segretario;
Gavello Renato, coadiutore capo, membro;
Bortolomasi Angelo, capo stazione principale, membro;
Zaffiro rag. Vincenzo, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Peloso dott. Giovanni, ispettore principale, membro;
Minetti Giov. Battista, coadiutore capo, membro;
Cangelosi Giuseppe, segretario capo, segretario;
Meoli Francesco, capo stazione sovr. a.r., membro;
Martino Felice, capo pers. viaggiante superiore, membro;
Longo rag. Angelo, segretario capo, segretario;
Bruschi Presenti rag. Antonio, capo stazione superiore, membro;
Sguerso rag. Giulio, segretario superiore, membro;
Battaglia geom. Aurelio, segretario capo, segretario;
Canale Ezio, revisore superiore, membro;
Del Vivo Attila, capo stazione superiore, membro;
Salvo Biagio, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Della Bella dott. Enrico, ispettore principale, membro;
Anfossi Agostino, segretario superiore 1ª classe, membro;
Pini Pierino, segretario capo, segretario;

Bertoni dott. Mario, ispettore 1ª classe, membro;
Bruni Arturo, segretario superiore, membro;
Guareschi Silvio, coadiutore capo, segretario;
Lo Cicero dott. Nicolò, ispettore principale, membro;
Leoncini Angelo, segretario superiore, membro;
Trillò Giorgio, coadiutore capo, segretario;
Damilano dott. Ennio, segretario superiore, membro;
Puritani Francesco, coadiutore capo, membro;
Falcone Otello, coadiutore capo, segretario;
Mocchi Angelo, segretario superiore, membro;
Cirillo Pietro, capo stazione principale, membro;
Fordiani Paolo, coadiutore capo, segretario;
Stramaccia Vincenzo, revisore capo, membro;
Panizzardi Luigi, coadiutore capo, membro;
Fenaroli Andrea, coadiutore capo, segretario;
Sirena Giuseppe, revisore capo, membro;
Mercenari Sandro, coadiutore capo, membro;
Grasso Agatino, coadiutore capo, segretario;
De Giorgi Michele, revisore capo, membro;
Poppa Pasquale, revisore capo, membro;
Battaglino Pietro, coadiutore capo, segretario;
Russo dott. Antimo, ispettore principale, membro;
Gasparini Aldo, segretario superiore, membro;
Zavattaro rag. Aldo, segretario superiore, segretario;
Antomelli Renzo, segretario superiore 1ª classe, membro;
Sarti Adello, revisore capo, membro;
Montoleone Filippo, segretario capo, segretario;
Bergamaschi Aldo, revisore capo, membro;
Rebollini Raoul, revisore capo, membro;
Pagani Enrico, coadiutore capo, segretario;
Averna dott. Giuseppe, ispettore principale, membro;
Tarantino Filippo, revisore capo, membro;
Vercesi Cesare, coadiutore capo segretario;
Crescenti dott. Raffaele, ispettore principale, membro;
Manzo Ugo, capo stazione superiore, membro;
Campagnoli Sergio, segretario capo, segretario;
Longo Giuseppe, revisore capo, membro;
Dall'Osso Stelio, segretario capo, membro;
Rinaldi rag. Giuliano, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Labianca ing. Francesco, ispettore principale, membro;
Poli Fausto, segretario superiore a r., membro;
Raffael dott. Renato, segretario capo, segretario;
Campanile dott. Alberto, ispettore principale, membro;
Cecconi Ugo, capo tec. superiore a r., membro;
De Filippi Alfredo, coadiutore capo, segretario;
Cesaro dott. Bruno, ispettore 1ª classe, membro;
Vidali Giorgio, segretario superiore, membro;
Biadene Renato, segretario capo, segretario;
Lomasto dott. Vincenzo, ispettore principale, membro;
Cimegotto Alessandro, capo stazione principale, membro;
Gazzara Giovanni, coadiutore capo, segretario;
Luzzi dott. Giuseppe, ispettore principale, membro;
Semenzato Almerino, segretario capo, membro;
Orsolato Luigi, coadiutore capo, segretario;
Boccuni dott. Aldo, ispettore principale, membro;
Varola Sergio, coadiutore capo, membro;
Schioppetto p.i. Enzo, segretario capo, segretario;
Vianello dott. Renato, ispettore principale, membro;
Da Prat Alessandro, revisore capo, membro;
Zampiero Alcide, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Pini dott. Otello, ispettore principale, membro;
Marsili rag. Enzo, segretario superiore, membro;
Chiti Valerio, segretario superiore, segretario;
Medri dott. Salvatore, ispettore principale, membro;
Capaccioli dott. Quirino, ispettore capo a r., membro;
Massai Emilio, segretario capo, segretario;
Leoni dott. Leonetto, ispettore principale, membro;
Nardi Bruno, revisore capo, membro;
Giovacchini Brunero, coadiutore capo, segretario;
Petronilli dott. Mario, ispettore principale, membro;
Pimazzoni Giovanni, revisore capo, membro;
Pieroni Mario, coadiutore capo, segretario;
Romagnoli Rinaldo, revisore capo, membro;
Pagani Paride, segretario superore a r., membro;
Nascosti Tullio, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Catucci dott. Massimo, ispettore principale, membro;
Testa Umberto, revisore capo, membro;
Genga Argio, segretario capo, segretario;
Zuccarini Achille, revisore capo, membro;
Costa Francesco, segretario capo, membro;
Braconcini Bruno, coadiutore capo, segretario;
Marinelli Fulvio, segretario superiore 1ª classe, membro;
Paganini Giorgio, segretario superiore, membro;
Benedetti Otello, coadiutore capo, segretario;
Torino dott. Ugo, ispettore 1ª classe, membro;
Picchione ing. Stefano, ispettore capo a r., membro;
Scappaticci Gaetano, coadiutore capo, segretario;
Fasciani dott. Fausto, ispettore principale, membro;
Iacobacci Giulio, segretario capo, membro;
Stilli Sergio, segretario capo, segretario;
Gileno dott. Nicola, ispettore principale, membro;
Falsaci dott. Enrico, segretario capo, membro;
Giovinazzi Franco, coadiutore capo, segretario;
Roscetti dott. Giuliano, ispettore principale, membro;
Ferraro dott. Roberto, ispettore capo, membro;
Ciaraldi Silvio, segretario capo, segretario;
Baroncelli dott. Luciano, ispettore principale, membro;
Mangione Renato, revisore superiore 1ª classe, membro;
Leone rag. Romeo, segretario capo, segretario;
D'Ambrogio dott. Domenico, ispettore principale, membro;
Lancia Luigi, capo stazione sovr. a r., membro;
Placidi dott. Ennio, segretario capo, segretario;
Testa dott. Rocco, ispettore principale, membro;
Faldetta rag. Gerlando, segretario capo, membro;
Gattuso Oreste, segretario capo, segretario;
Guida dott. Vincenzo, revisore capo, membro;
Panini dott. Lamberto, ispettore capo sup. a r., membro;
Ciculi Federico, coadiutore capo, segretario;
Polselli Mariano, ispettore principale, membro;
Zenga Mario, revisore capo, membro;
Centofanti Mario, segretario capo, segretario;
Arcari dott. Vandro, ispettore principale, membro;
Colaprete Luciano, revisore capo, membro;
Sacco Tommaso, segretario capo, segretario;
Pantarelli Vittorio, revisore capo, membro;
Grazia Guglielmo, ispettore capo sup. a r., membro;
Attili Alfredo, coadiutore capo, segretario;
Matteucci dott. Armando, ispettore capo, membro;
Pandolfini dott. Giacomo, ispettore principale, membro;
Pantaleoni Pietro, coadiutore capo, segretario;
Zavarise Giov. Battista, segretario sup. 1ª classe, membro;
Di Pasquale Guido, segretario capo, membro;
Bucci Pasquale, coadiutore capo, segretario;
Federico dott. Lelio, ispettore principale, membro;
Scordia Alberto, coadiutore capo, membro;
Del Villano Stelvio, revisore capo, segretario;
Gentili dott. Alvaro, ispettore 1ª classe, membro;
Mollichella Marcello, revisore capo, membro;
Fiacchi Ezio, coadiutore capo, segretario;
Romani dott. Alberto, ispettore principale, membro;
Spiezia dott. Ubaldo, ispettore capo a r., membro;
Leonardi Adalberto, coadiutore capo; segretario;
Morelli Rolando, revisore capo, membro;
Pascarella Domenico, revisore capo, membro;
Russo Armando, coadiutore capo, segretario;
Cutroni dott. Paolo, ispettore principale, membro;
Vitiello rag. Umberto, segretario sup. 1ª classe, membro;
Boarelli Elio, segretario capo, segretario.

Roma, lì 29 maggio 1967

Il direttore generale: FIENGA

(6193)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del Compartimento di Venezia per il pubblico concorso per esami e per titoli a posti di manovratore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1967, registro n. 51 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 35, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli per complessivi quattrocento posti di manovratore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato da espletarsi presso le seguenti sedi: Torino - Milano - Venezia Genova - Firenze e Roma;

Vista la propria deliberazione n. 9/P.2.1.1 in data 20 marzo 1967, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

In accoglimento della proposta avanzata in data 12 maggio 1967;

Delibera:

Il segretario superiore Angelini Sergio è nominato membro della Commissione esaminatrice del Compartimento di Venezia per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del revisore superiore a riposo Barisoni Giuseppe il quale ha rinunciato all'incarico.

Roma, addì 23 maggio 1967

Il Direttore generale: SANTONI-RUGIU

(6192)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentuno posti di operatore tecnico aggiunto delle Conservatorie dei registri immobiliari in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Le prove scritte del concorso per esami a trentuno posti di operatore tecnico aggiunto delle Conservatorie dei registri immobiliari in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 21 giugno 1966, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno, 4), nonchè presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia nei giorni 10 e 11 luglio 1967, alle ore 8.

(6614)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2075 del 20 luglio 1965, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1964;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Considerato che il concorso si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Paleari Giuseppe	punti	62,882	su 120
2. Porciello Pasquale	»	61,824	»
3. Guelfi Eli Vittorio	»	59,436	»
4. Ghirardi Giulio	»	59,253	»
5. Dardano Candido	»	59,072	»
6. Gatti Giorgio	»	58,821	»
7. Vaglieri Giorgio	»	58,307	»
8. Paris Riccardo	»	57,717	»
9. Brevi Rinaldo	»	56,930	»
10. Biondi Angelo	»	56,716	»
11. Mattei Renzo	»	52,388	»
12. Bigoni Vincenzo	»	51,593	»
13. Patelli Lorenzo	»	51,524	»
14. Mignosa Gaetano	»	51,131	»
15. Gambarini Giorgio	»	42,785	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 6 giugno 1967

Il medico provinciale: SUSANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto di pari numero e di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1964;

Viste le domande dei candidati e la indicazione in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Paleari Giuseppe: Consorzio Selvino-Aviatico;
2) Porciello Pasquale: Castelli Calepio;
3) Guelfi Eli Vittorio: Schilpario.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 6 giugno 1967

Il medico provinciale: SUSANNA

(6366)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.